



# COMUNE DI LONGI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 9 Reg. DEL 18 GIUGNO 2026**

**OGGETTO:** Approvazione regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali comunali.

L'anno DUEMILAVENTISEI, il giorno DICIOOTTO del mese di GIUGNO, alle ore 18,00 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, **alla seduta di INIZIO**, disciplinata dal comma 1 dall'articolo 30 della legge regionale 06.03.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'articolo 58 della stessa legge, **in sessione ordinaria** [X], prevista dall'articolo 31 Legge n. 142/90, recepito dalla legge regionale n. 48/91, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'articolo 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI COMUNALI	P	A	CONSIGLIERI COMUNALI	P	A
1. CONTI NIBALI Valentina – PRES. C.C.	X		6. PIDALA' Ambra		X
2. SUTERA Concettina	X		7. PROTOPAPA Giuseppe	X	
3. FABIO Calogero	X		8. FABIO Antonino	X	
4. RUSSO Chiara	X		9. CARCIONE Salvatore	X	
5. CARCIONE Giuseppe – V/PRES. C.C.	X		10. FABIO Salvatore	X	

**ASSEGNATI: N. 10**

**IN CARICA: N. 10**

**PRESENTI: N. 9**

**ASSENTI: N. 1**

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del vigente Regolamento e dello Statuto Comunale, la Dott.ssa Conti Nibali Valentina dichiara aperta la seduta ed assume la Presidenza.

- Assume le funzioni di Segretario della seduta il Segretario Comunale Dott. Carmelo Verzi.
- Risultano presenti in aula il Sindaco, la Responsabile dell'Area Economico Finanziaria Rag. Lidia Zingales e la Responsabile dell'Area Affari Generali - Servizi alla Persona.

La seduta è pubblica.

## IL PRESIDENTE

Dà lettura della proposta avente a oggetto “**Approvazione regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali comunali**” e chiede se qualcuno dei consiglieri vuole intervenire.

Successivamente prende atto della presentazione di una proposta di emendamento e ne dà lettura. Passa, dunque, la parola al Sindaco ai fini dell'illustrazione della stessa. Il Sindaco dopo aver esposto il contenuto della proposta chiarisce che l'emendamento si è reso necessario a causa di una sopravvenienza legislativa che ha esteso la definizione agevolata delle cartelle anche ai debiti, tributari e non tributari, affidati all'Agente della riscossione. Tuttavia, prosegue, l'accesso alla misura non è automatico poiché occorre adottare una specifica deliberazione di adesione entro il 30 giugno 2026.

Il Consigliere Fabio Salvatore chiede alla Responsabile dell'ufficio tributi, presente in aula, se è stata adottata in Giunta la Delibera di adesione entro il 30 aprile.

La Responsabile risponde positivamente.

A questo punto, si passa alla votazione della proposta di emendamento.

La proposta d'emendamento viene votata e ottiene il seguente esito:

voti 9 favorevoli.

A questo punto il Presidente pone a votazione la proposta, così come emendata, per alzata di mano.

Con voti 9 favorevoli,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta sopra riportata avente ad oggetto “**Approvazione regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali comunali**”, corredata dai prescritti pareri espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 e dell'articolo 49 del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- Ritenuto di dover approvare la proposta, così come formulata;
- Visto l'esito della superiore votazione;
- Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione;
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- Visto lo Statuto Comunale;

## DELIBERA

**DI APPROVARE** la proposta avente ad oggetto “**Approvazione regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali comunali**”.

Con separata ed analoga votazione

## DELIBERA

**DI DICHIARARE** l'atto immediatamente eseguibile.



**COMUNE DI LONGI**  
**Città Metropolitana di Messina**

**AREA ECONOMICO - FINANZIARIA**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

<b>PROPOSTA REGISTRO</b> <b>AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b> N° <u>11</u> /2026 Del <u>13/02/2026</u>	<b>PROPOSTA REGISTRO</b> <b>GENERALE N° <u>9</u> /2026</b> Del <u>12.06.2026</u>
--	--

**Oggetto: Approvazione Regolamento Comunale per la Definizione Agevolata delle Entrate Tributarie e Patrimoniali Comunali.**

**IL SINDACO**

**Premesso** che nella legge di bilancio 2026 è inserito un pacchetto di disposizioni (art. 1 commi 102-110) rubricato “**Definizione Agevolata**” in materia di tributi regionali e degli Enti Locali;

**Dato atto** che nelle suddette disposizioni si attribuisce a Regioni ed Enti Locali la facoltà di istituire con propri atti (leggi/regolamenti/delibere secondo le forme vigenti) tipologie di **definizione agevolata** che riducano o escludano interessi e anche sanzioni a fronte dell’adempimento di obblighi tributari” non assolti” entro un termine fissato dall’Ente;

**Considerato** che sono definibili in via agevolata le entrate tributarie comunali disciplinate e gestiti dal Comune, nonché le entrate patrimoniali (come ad esempio canoni; concessioni, fitti/indennità), corrispettivi e altre entrate non tributarie di natura patrimoniali, ove imputabili al Comune e gestite direttamente o tramite affidatari.

**Di dare atto** che sono escluse dalla definizione agevolata:

- IRAP;
- Compartecipazioni;
- addizionali e tributi erariali;

**Visto** che la definizione agevolata è uno strumento potenzialmente ordinario di gestione dei crediti, con un disegno che combina:

- a) la deflazione del contenzioso;
- b) incentivi all’adempimento spontaneo;
- c) recupero di residui/crediti di difficile esigibilità.

**Vista** la Deliberazione della G.C. n. 70 del 10 aprile 2026 con la quale si è stabilito tra l'altro quanto segue:

- **Di aderire** alla definizione agevolata delle entrate comunali prevista dall'art. 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 190.
- **Di stabilire** che la definizione agevolata si applichi alle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
- **Di demandare** al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria la predisposizione dello schema di regolamento attuativo disciplinante modalità, termini e condizioni di accesso alla definizione agevolata.
- **Di dare atto** che il suddetto regolamento sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- **Di dare atto** che la presente deliberazione comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente nei limiti delle previsioni di bilancio.
- **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**Vista** la normativa statale che attribuisce a Regioni e Enti locali la facoltà di introdurre forme di definizione agevolata delle entrate proprie, nel rispetto degli equilibri di bilancio;

**Visto** il Regolamento Generale delle Entrate Comunali approvato con Delibera C.C. n. 43 Reg. del 27 dicembre 2018;

**Dato atto** che sulla presente proposta verrà acquisito il prescritto parere da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 267/2000;

**Considerata** la necessità di favorire l'adempimento spontaneo, ridurre lo stock dei crediti di difficile esigibilità e deflazionare il contenzioso, attivando procedure tracciabili e digitalizzate;

**Rilevato** che il presente provvedimento deve essere comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 31 luglio 2026, ai soli fini statistici;

**Visto** l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento Generale delle Entrate Comunali.


### **Per i motivi descritti in narrativa**

#### **PROPONE**

1. **Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **Di avvalersi** della facoltà prevista dai commi dai commi 102 al 110, della Legge n. 199 del 30/12/2025;

3. **Di approvare** il Regolamento comunale per la Definizione Agevolata delle Entrate Tributarie e Patrimoniali Comunali, composto da numero **cinque parti**, allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
4. **Di dare atto** che il medesimo sostituisce ogni precedente regolamento con esso incompatibile.
5. **Di demandare** agli uffici competenti la verifica dei requisiti e la gestione delle relative istanze;
6. **Di dare atto** che il presente regolamento, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente e deve essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze –Dipartimento delle Finanze, entro il 31 luglio 2026, ai soli fini statistici.
7. **Di dichiarare** la presente immediatamente esecutiva, stante la necessità e l'urgenza di provvedere in merito.


LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
RUSSO RITA TERESA



IL SINDACO  
ARCHILAZZARA CALOGERO







PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C., RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30 E DELL'ART. 49 DEL T.U.EE.LL. N. 267/2000 E S.M.I..

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA

Longi 13/04/2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICA FINANZIARIA  
Rag. ZINGALES LIDIA

1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi, li 13/04/2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA  
Rag. ZINGALES LIDIA

2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario 2026/2028

	Capitolo	" _____ "
	lx__l Competenza	
	l__l Residui _____	Impegno n° _____ per € _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA  
(Rag. ZINGALES LIDIA)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI

CONSIGLIO COMUNALE N. 9

DEL 18.06.2026 DALLE ORE 18,00 - ALLE ORE 18,55.





**COMUNE DI LONGI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE  
ENTRATE COMUNALI**

Approvato con Deliberazione C.C. N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

## **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI**

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA.....	3
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento .....	3
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata.....	3
Articolo 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	4
Articolo 4 - Effetti della definizione agevolata.....	4
Articolo 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	5
Articolo 6 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore .....	5
Articolo 7 - Procedure cautelari ed esecutive in corso .....	5
Articolo 8 - Rinuncia al contenzioso pendente.....	5
Articolo 9 - Entrata in vigore .....	6
PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI.....	7
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento .....	7
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata.....	7
Articolo 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda.....	7
Articolo 4 - Importi dovuti .....	7
Articolo 5 - Perfezionamento della definizione .....	8
Articolo 6 - Diniego della definizione .....	9
Articolo 7 - Sospensione del processo .....	9
Articolo 8 - Entrata in vigore .....	9
PARTE III- CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI .....	9
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento .....	9
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata.....	9
Articolo 3 - Conciliazione agevolata.....	9
Articolo 4 - Entrata in vigore .....	10
PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI .....	11
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento .....	11
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata.....	11
Articolo 3 - Perfezionamento della regolarizzazione .....	11
Articolo 4 - Entrata in vigore .....	12
PARTE V- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI .....	13
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento .....	13
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata.....	13
Articolo 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	13
Articolo 4 - Effetti della definizione agevolata.....	14
Articolo 5 - Entrata in vigore .....	14

## **PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA**

### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

### **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Il presente Regolamento disciplina la definizione agevolata di cui ai successivi articoli, mediante pagamento delle somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti, con riduzione o esclusione di sanzioni e/o interessi, secondo quanto previsto dal presente regolamento;

2. Finalità dell'istituto è:

- ✓ il miglioramento del livello di riscossione;
- ✓ la riduzione dei residui e dei crediti di difficile esigibilità, la deflazione del contenzioso;
- ✓ l'incremento della compliance mediante procedura standard, trasparenti e digitali.

Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

- ✓ a) una ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2025;
- ✓ b) un accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2025.

3. Sono definibili in via agevolata le entrate tributarie disciplinate e gestite dal Comune, nonché le entrate patrimoniali individuate al comma 4;

4. Sono considerate entrate patrimoniali definibili a titolo esemplificativo; canoni; concessioni; fitti/indennità; corrispettivi e altre entrate non tributarie di natura patrimoniali; ove imputabili al Comune e gestite direttamente o tramite affidatari.

5. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

6. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

7.. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1. i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.

8. Il Comune su istanza del debitore da presentarsi entro sessanta giorni dalla *pubblicazione della delibera sul sito internet istituzionale del Comune*, notifica nei successivi trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

### **Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 10 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui al comma 8 dell'art.2, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. Il Comune notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 15 giorni dall'avvenuta notifica di cui al comma 2.);

b) ovvero, versamento nel numero massimo di dodici rate, la prima delle quali di importo pari alla metà delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, entro il 15 giorni dall'avvenuta notifica di cui al comma 2, e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza mensili.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del 2 per cento annuo.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

### **Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata**

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

## **Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. La facoltà di definizione agevolata può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

## **Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore**

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1., anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

## **Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso**

1. Il Comune in merito *all'art. 6-Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore* e relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

## **Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente**

Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la

compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

#### **Articolo 9 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

## **PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI**

### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026.

### **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2026. Il Comune impositore si intende il Comune di LONGI, per quanto attiene l'ICI, l'IMU, TARES, TARI, TASI, CUP e per altre entrate tributarie e patrimoniali.

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.

3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

### **Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda**

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2. deve essere presentata entro il 31 luglio 2026. La domanda può essere trasmessa con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mano al Protocollo dell'Ente.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

### **Articolo 4 – Importi dovuti**

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2. il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data del 1° gennaio 2026. In particolare, la definizione può avvenire con il pagamento del solo tributo, qualsiasi sia l'esito delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di cui all'art. 3, comma 1.

2. Per le controversie collegate esclusivamente alle sanzioni del tributo cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato anche definito anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal presente regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione.

3. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:

- il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2026;
- il 40% del valore della controversia negli altri casi;
- in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.

4. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

5. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

6. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

7. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, o dell'ingiunzione di pagamento, o del carico relativo all'accertamento esecutivo, cui la richiesta di definizione si riferisce.

#### **Articolo 5 – Perfezionamento della definizione**

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Se l'importo dovuto è superiore a mille Euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di dodici rate mensili di pari importo, la prima avente con scadenza il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati maggiorati di due punti percentuali dalla data del versamento della prima rata. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti con la prima rata. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto.

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 4, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

4. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

5. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

6. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.



## **Articolo 6 – Diniego della definizione**

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 3, comma 1. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazioni.

## **Articolo 7 – Sospensione del processo**

1. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al perfezionamento della definizione nei termini di cui all'articolo 5. Successivamente, su istanza di una delle parti, è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

## **Articolo 8 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

# **PARTE III- CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI**

## **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026 attraverso l'istituto della conciliazione agevolata.

## **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2026.

## **Articolo 3 – Conciliazione agevolata**

1 Le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2026 aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte il Comune impositore, possono essere definite, entro il 31 dicembre 2026, mediante accordo conciliativo ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. All'accordo conciliativo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

3. Il versamento delle somme dovute è effettuato secondo le disposizioni recate dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

#### **Articolo 4 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

## **PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI**

### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata degli omessi versamenti rateali alla data del 1° gennaio 2026.

### **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Con riferimento ai tributi comunali e alle entrate patrimoniali, sui quali sono state attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2026, dovute a seguito di rateazione di:

- accertamento con adesione;
- acquiescenza;
- conciliazione giudiziale.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1. può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2026.

3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento della prima rata, la cartella di pagamento/ingiunzione ovvero l'atto di intimazione.

### **Articolo 3 – Perfezionamento della regolarizzazione**

1. La regolarizzazione di cui all'articolo 2 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 30 giorni dall'avvenuta notifica da parte dell'Ente, circa le modalità e termini di versamento, oppure con il versamento di un numero massimo di dodici rate mensili di pari importo con scadenza della prima rata entro quindici giorni dell'avvenuta notifica. Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali maggiorati di due punti percentuali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. Non trova applicazione l'articolo 15-ter, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'articolo 2, comma 3, e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, nei casi in cui trova applicazione l'articolo 15-ter, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione a adempiere devono essere notificati entro il

termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano dei pagamenti.

#### **Articolo 4 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

## **PARTE V- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI**

### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:

- a) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

### **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Oggetto della definizione agevolata sono:

- l'omesso o carente versamento del tributo dovuto per le annualità dal 2021 al 2024;
- l'omessa o infedele dichiarazione per gli anni dal 2000 al 2024.

2. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1, gli importi già oggetto di accertamento esecutivo notificato entro la data del 1° gennaio 2026, anche se non definitivo.

3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa, con esclusioni di sanzioni ed interessi<sup>1</sup> nei termini di cui al successivo articolo 3, comma 2.

### **Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 60 giorni successivi dalla data di pubblicazione del regolamento sul sito istituzionale dell'Ente, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.

2. Il Comune entro il *31 ottobre 2026*, notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1., l'ammontare complessivo delle somme dovute per le entrate, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 15 giorni dell'avvenuta notifica di cui al comma 2 dell'art. 3;

b) ovvero, nel caso di importi superiori ad Euro mille per ogni singolo anno ,il versamento nel numero massimo di dodici rate mensili, la prima di importo pari al 20% di quello dovuto per la prima annualità oggetto di definizione, mediante versamento da

effettuarsi entro il quindicesimo giorno dalla data di avvenuta notifica di cui al comma 2. dell'articolo 3 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza mensile.

c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del 2 per cento annuo.

4. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.

5. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

#### **Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata**

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizionali.

#### **Articolo 5 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.



## COMUNE DI LONGI

### Revisore Unico dei Conti

VERBALE N.63 DEL 24/04/2026

**Oggetto: "Approvazione Regolamento Comunale per la definizione agevolata delle entrate tributarie e Patrimoniali Comunali"**

**Esaminata** la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 13/04/2026 avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento Commissione Comunale per la definizione agevolata delle entrate tributarie e e Patrimoniali comunali".

**Il Revisore Unico dei Conti,**

**Premesso che**

con pec del 15/04/2026 è stata trasmessa la proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 13/04/2026, avente ad oggetto: **"Approvazione Regolamento Comunale per la definizione agevolata delle entrate tributarie e Patrimoniali Comunali"**;

**VISTI**

- l'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;
- l'art. 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- La deliberazione del Consiglio comunale n.03 del 27 febbraio 2026, esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - Periodo 2026-2028
- La deliberazione del Consiglio Comunale n.04 del 27 febbraio 2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 10/04/2026;
- la proposta di deliberazione consiliare e lo schema di regolamento allegato.

**Preso atto che**

il regolamento disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali tributarie e patrimoniali, con previsione di riduzione o esclusione di sanzioni ed interessi nei limiti normativi.

**Rilevato che**

la misura è finalizzata al recupero dei crediti di difficile esazione, al miglioramento della riscossione ed alla riduzione del contenzioso.

**Considerato che**

la definizione agevolata comporta effetti finanziari sui residui attivi e sul Fondo Crediti di Dubbia

Esigibilità (FCDE), la cui gestione deve essere monitorata nel rispetto del principio contabile applicato 4/2.

#### **Tenuto conto che**

il presente parere è reso con riferimento alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile della proposta.

#### **Visti**

- lo statuto comunale, ed in particolare l'articolo 5, comma 2, il quale prevede che gli schemi dei regolamenti devono essere adottati dalla G.C. prima della definitiva approvazione in Consiglio Comunale;

- il D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni TUEL;

#### **Esaminata**

La documentazione a supporto con cui questo regolamento ad oggetto: "Approvazione Regolamento Comunale per la definizione agevolata delle entrate tributarie e Patrimoniali Comunali";

- Il regolamento che si compone di n. 5 PARTI dalla Parte I alla parte V ; e specificatamente PARTE I ( dall.art.1 all.art.9) parte II ( dall'art.1 all'art.8); parte III ( dall'art.1 all'art.4); parte IV (dall'art.1 all'art.4) parte V (dall'art.1 all'art.5);

#### **Acquisiti**

i pareri favorevoli espressi dalla Rag. Lidia Zingales in relazione alla regolarità tecnica ed in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, espressi rispettivamente, in data 13/04/2026, ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

#### **Esprime**

**parere FAVOREVOLE** alla proposta, di Deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 13/04/2026 avente ad oggetto: " **Approvazione Regolamento Comunale per la definizione agevolata delle entrate tributarie e Patrimoniali Comunali**".

#### **RACCOMANDA**

- la predisposizione di una relazione tecnica sugli effetti finanziari;
- il monitoraggio degli effetti su riscossione, cassa, residui attivi e FCDE;
- eventuali adeguamenti in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

**Il Revisore Unico**

(Dott. Falletta Michele Calogero)

Firmato digitalmente





Letto, approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano  
Concettina SUTERA

Il Presidente  
D.ssa Valentina CONTI NIBALI

Il Segretario Comunale  
Dott. Carmelo VERZI

### PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione del Consiglio Comunale sarà pubblicata all'Albo *on line* del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi, a far data dal 23.06.2026

Longi, li 18.06.2026

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Carmelo VERZI

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 12, comma 1, Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, \_\_\_\_\_ Il Segretario Comunale Dott. Carmelo VERZI' \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, 18.06.2026 Il Segretario Comunale Dott. Carmelo VERZI' \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile delle Pubblicazioni,

CERTIFICA

che la presente deliberazione – ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991 – è stata pubblicata all'Albo *on line* del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, e che non sono stati presentati reclami o osservazioni.

Longi, li \_\_\_\_\_

Il Resp.le delle Pubblicazioni

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Carmelo VERZI'